



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2023

DELIBERA N.1014

OGGETTO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 18 SETTEMBRE 2020

L'ANNO DUEMILAVENTITRE IL GIORNO SEI DEL MESE DI DICEMBRE, , ALLE ORE 15:28 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

GALASSO Ing. GIUSEPPE - ASSESSORE ANZIANO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES	N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO	5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
2	DI SCIASCIO Eugenio	NO	6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
3	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	NO	7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
4	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI	8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
			9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO



c_a662.Comune di Bari - Rep. DD 01/02/2024.0001135.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Anna Vella



c_a662.Comune di Bari - Rep. DD 01/02/2024.0001135.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Anna Vella

**OGGETTO**

MODIFICA DEL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 18 SETTEMBRE 2020

In assenza del Sindaco, l'Assessore anziano riferisce:

PREMESSO CHE

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e ss.mm.ii. prevede, al combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori a condizione che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

La Regione Puglia con la L.R. n. 20/2009 "*Norme per la pianificazione paesaggistica*", così come modificata dalla L.R. 19/2015 nonché dalla L.R. 28/2016, ha disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del Codice e ha dettato disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice;

Il Comune di Bari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, è stato delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 07/10/2009 n. 20, con Deliberazione della Giunta Regionale 09.03.2010, n. 649;

**PREMESSO
ALTRESÌ CHE**

L'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "*Codice dei Beni culturali e del paesaggio*" prevede l'istituzione della Commissione Locale del Paesaggio di supporto alle strutture comunali delegate per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, con competenza ad esprimere pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori;

L'art. 8 della L.R. 20/2009, così come novellato dalle Leggi Regionali n. 19/2015 e n. 28/2016, disciplina il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio;

I Comuni, ai sensi della L.R. 20/2009, come modificata dalla L.R. 19/2015 nonché dalla L.R. 28/2016, possono con proprio atto stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.01.2010 è stata approvata la Disciplina del funzionamento e composizione della Commissione locale del paesaggio;

Con Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 965 è stato approvato lo Schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, al quale tutti gli Enti Locali dovevano adeguare la propria disciplina;

L'art. 8 della sopra citata Legge Regionale n. 20/2009, così come novellato dalle



leggi regionali n. 19/2015 e n. 28/2016, ha statuito competenze, durata e composizione della Commissione locale del paesaggio diverse e/o in aggiunta dalla originaria disciplina e che, pertanto, si è reso necessario aggiornare, con D.G.C. n. 447 del 18.09.2020, il previgente disciplinare inerente *“la Disciplina per il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio”* alle vigenti disposizioni normative;

Con deliberazione di G.C. n. 887 del 24.12.2021 è stata approvata l'integrazione alla Tabella “A MODIF.” relativa ai diritti di segreteria - allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 675 del 07 novembre 2011;

CONSIDERATA

la necessità di rendere il Disciplinare di cui alla D.G.C. n. 447 del 18.09.2020 maggiormente rispondente alle esigenze – emerse in sede di applicazione da parte del competente Ufficio – di efficientamento dell'azione amministrativa e di snellimento degli ostacoli burocratici, sotto il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti, con particolare riferimento ai procedimenti in materia paesaggistica vincolati a finanziamenti pubblici, anche relativi al PNRR;

CONSIDERATA

l'opportunità di rinnovare il predetto Disciplinare anche in vista del rinnovo della composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, in scadenza nel mese di Gennaio 2024

VISTO

Il novellato art. 8, co. 9, L.R. n. 20/2009 dispone testualmente *“Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di Commissione Locale per il Paesaggio [...]”*;

CONSIDERATO

che con il presente atto si intende emendare il Disciplinare vigente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 447 del 18.09.2020;

CONSIDERATO

che la modifica proposta riguarda:

- L'art. 3 co. 4, dove si aggiunge l'inciso: *“Nella medesima seduta i componenti dichiarano di disporre di mezzi informatici necessari per l'esame complessivo della documentazione progettuale nonché di luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte come previsto al successivo art. 7 co. 3-bis”*;
- L'art. 3, co. 6, dove si aggiunge l'inciso: *“[...] o, in sua assenza, da un tecnico istruttore presente in seduta [...] individuato [...]”*;
- L'art. 7, co. 3, che viene riformulato nel modo seguente: *“La Commissione si riunisce ordinariamente in via telematica, ogni qualvolta il Responsabile o il Dirigente competente lo ritenga necessario. Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni, il Responsabile o il Dirigente competente può convocare la Commissione in presenza, presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale. La convocazione di norma resta condizionata, comunque, dall'effettiva presenza di pratiche in corso di istruttoria dall'ufficio e sottoposte obbligatoriamente a parere della Commissione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente disciplinare”*;
- L'introduzione ex novo dell'art. 7, co. 3-bis, dove si stabilisce: *“La partecipazione dei componenti da remoto dovrà essere garantita mediante l'utilizzo di opportuni mezzi informatici per l'esame complessivo della documentazione progettuale da svolgersi in luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte”*;
- L'art. 8, co. 2, dove si modifica secondo quanto segue: *“La*

Commissione deve esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 7 comma 11 del presente disciplinare, su tutte le pratiche inserite all'ordine del giorno, salvi i casi di cui all'art. 7 comma 13";

- La riformulazione dell'art. 9 relativo ai meccanismi di riconoscimento del gettone di presenza, secondo quanto segue testualmente: "1. Ai componenti della Commissione spetta, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è stabilito in maniera omnicomprensiva in € 35,00 per ogni componente e per ogni parere conclusivo espresso. Al Presidente, in ragione al maggior onere connesso ai rapporti da tenere con l'ufficio Responsabile, spetta un compenso fissato in € 40,00 per ogni pratica conclusa con l'espressione del parere di competenza. 2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, sarà corrisposto per la conclusione di ciascuna pratica all'ordine del giorno, a condizione che il componente della Commissione abbia espresso il proprio parere su tutte le pratiche inserite all'ordine del giorno secondo quanto previsto dall'art. 8 co. 2. La Commissione potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in date diverse in ragione delle necessità di cui al precedente art. 7 comma 13 senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione del rimborso spese. 3. Gli introiti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria delle pratiche di autorizzazione paesaggistica saranno - quota parte - destinati al pagamento dei suddetti gettoni di presenza".

DATO ATTO CHE Le modifiche di cui all'art. 9 del Disciplinare approvato con D.G.C. n. 447/2020 non risultano comportare maggiori spese od oneri per la finanza pubblica e non comportano l'onere di garantire l'invarianza di spesa, posto che il pagamento dei compensi per i professionisti nominati e costituenti la Commissione Locale per il Paesaggio avviene attingendo al capitolo di spesa nel civico bilancio destinato all'incasso dei diritti di segreteria per le pratiche presentate in materia paesaggistica;

RICHIAMATO il "Disciplinare per la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio (aggiornamento alla L.R. n. 28/2016, alla DGR n. 965 del 13.06.2017, alla D.G.C. n. 447/2020)";

VISTO Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., contenente il Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Ufficio di Piano – Urban Center nonché il parere espresso in ordine alla regolarità contabile dal Direttore della Ripartizione Ragioneria - art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - come da schede allegate;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del D. Lgs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la L.R. n. 20/2009;

- VISTE** la L.R. n. 19/2015 e la L.R. n. 28/2016
- VISTA** la D.G.R. n. 965/2017
- VISTA** la D.G.C. n. 34/2010
- VISTA** la D.G.C. n. 833 del 26.10.2023, di aggiornamento della tabella dei diritti di segreteria per i procedimenti di competenza della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio;
- VISTO** il D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;
- VISTA** La L.R. Puglia n. 20/09 "Norme per la Pianificazione paesaggistica", e e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che sulla proposta di che trattasi sono stati formulati il parere di regolarità tecnica e contabile - art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - espresso in atti dal Direttore del Settore Ufficio di Piano – Urban Center nonché dal Direttore della Ripartizione Servizio Finanziario - come da schede allegate;
- VALUTATO** altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere al rinnovo della composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, in prossimità di scadenza;
- VISTA** altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della presente;
- FATTE** le debite valutazioni e constatazioni;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- DICHIARARE** quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato, quale motivazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1900 e ss.mm.ii.;
- APPROVARE** per le motivazioni in narrativa esplicitate e qui integralmente recepite, le modifiche proposte contenute nel presente atto ed evidenziate comparativamente nel testo di cui all'Allegato sub. 1;
- APPROVARE** per l'effetto, il Disciplinare in versione integrata (Allegato sub. 2) con le modifiche conformi in evidenza nell'Allegato sub. 1;
- DARE MANDATO** al Direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, o suo delegato, a provvedere ai necessari conseguenti adempimenti amministrativi;



TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Ripartizione Servizio Finanziario per quanto di competenza;

PUBBLICARE presente provvedimento e i relativi allegati sull'Albo Pretorio on line del Comune di Bari.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.



c_a662.Comune di Bari - Rep. DD 01/02/2024.0001135.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Anna Vella

Allegato SUB 1) – TABELLA DI COMPARAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 447/2020 (VIGENTE DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO)

Versione vigente di cui alla D.G.C. n. 447/2020	Versione modificata con la presente proposta di delibera
Art. 3, co. 4	Art. 3, co. 4
“I componenti della Commissione nella prima seduta di insediamento eleggono il Presidente e il Vicepresidente”.	4. I componenti della Commissione nella prima seduta di insediamento eleggono il Presidente e il Vicepresidente. <u>Nella medesima seduta i componenti dichiarano di disporre di mezzi informatici necessari per l'esame complessivo della documentazione progettuale nonché di luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte come previsto al successivo art. 7 co. 3-bis.</u>
Art. 3, co. 6	Art. 3, co. 6
6. La Commissione è assistita da un Segretario con funzioni di supporto amministrativo, nominato dal Responsabile AP o dal Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione.	6. La Commissione è assistita da un Segretario <u>o, in sua assenza, da un tecnico istruttore presente in seduta,</u> con funzioni di supporto amministrativo, <u>individuato</u> dal Responsabile AP o dal Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione.
Art. 7, co. 3	Art. 7, co. 3
“La Commissione si riunisce di norma, anche in via telematica, in sessione ordinaria, minimo ogni mese e, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Responsabile o il Dirigente competente lo ritenga necessario. La convocazione di norma resta condizionata, comunque, dall'effettiva disponibilità di pratiche istruite dall'ufficio e sottoposte obbligatoriamente a parere della Commissione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente disciplinare.”	“La Commissione si riunisce <u>ordinariamente</u> in via telematica, ogni qualvolta il Responsabile o il Dirigente competente lo ritenga necessario. <u>Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni, il Responsabile o il Dirigente competente può convocare la Commissione in presenza, presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale.</u> La convocazione di norma resta condizionata, comunque, dall'effettiva presenza di pratiche in corso di istruttoria dall'ufficio e sottoposte obbligatoriamente a parere della Commissione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente disciplinare.”
(non precedentemente esistente)	Art. 7, co. 3-bis
	<u>3-bis. La partecipazione dei componenti da remoto dovrà essere garantita mediante l'utilizzo di opportuni mezzi informatici per l'esame complessivo della documentazione progettuale da svolgersi in luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte.</u>
Art. 8, co. 2	Art. 8, co. 2
2. La Commissione deve esprimere il proprio parere, di cui all'art. 7 comma 11 del presente disciplinare, almeno su tre istanze di AP tra quelle all'ordine del giorno per ogni seduta di esame, fatta salva la possibilità di ricorrere a quanto	2. La Commissione deve esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 7 comma 11 del presente disciplinare, <u>su tutte le pratiche inserite all'ordine del giorno, salvi i casi di cui all'art. 7 comma 13.</u>

<p>disciplinato al comma 13 del medesimo articolo.</p>	
<p>Art. 9</p>	<p>Art. 9</p>
<p>“1. Ai componenti della Commissione spetta, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo è stabilito in maniera omnicomprensiva in € 100,00 per ogni componente e per ogni sessione. Al Presidente, in ragione al maggior onere connesso ai rapporti da tenere con l'ufficio Responsabile, spetta una maggiorazione determinata nel 20% rispetto al rimborso riconosciuto per gli altri componenti.</p> <p>2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, sarà corrisposto per la conclusione di una singola seduta di attività. La Commissione potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in date diverse in ragione delle necessità di cui al precedente art. 7 comma 13 senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione del rimborso spese. Una seduta si ritiene conclusa quando la Commissione esprime il parere conclusivo di cui all'art. 7 comma 11 su almeno tre pratiche inserite all'ordine del giorno.</p> <p>3. Gli introiti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria delle pratiche di autorizzazione paesaggistica saranno - quota parte - destinati al pagamento dei suddetti gettoni di presenza.”</p>	<p>“1. Ai componenti della Commissione spetta, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle <u>sedute</u>, un gettone di presenza il cui importo è stabilito in maniera omnicomprensiva in € <u>35,00</u> per ogni componente e <u>per ogni parere conclusivo espresso</u>. Al Presidente, in ragione al maggior onere connesso ai rapporti da tenere con l'ufficio Responsabile, spetta un compenso fissato in € <u>40,00 per ogni pratica conclusa con l'espressione del parere di competenza</u>.</p> <p>2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, sarà corrisposto per la conclusione di <u>ciascuna pratica all'ordine del giorno, a condizione che il componente della Commissione abbia espresso il proprio parere su tutte le pratiche inserite all'ordine del giorno secondo quanto previsto dall'art. 8 co. 2</u>. La Commissione potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in date diverse in ragione delle necessità di cui al precedente art. 7 comma 13 senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione del rimborso spese.</p> <p>3. Gli introiti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria delle pratiche di autorizzazione paesaggistica saranno - quota parte - destinati al pagamento dei suddetti gettoni di presenza.”</p>

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(aggiornamento alla L.R. n°28/2016, alla DGR n. 965 del 13.06.2017, alla D.G.C. n. 447/2020)

Articolo 1. Istituzione

1. Il presente disciplinare regola la formazione, il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il Paesaggio che svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Bari.

2. Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito denominato "Codice") e ss.mm.ii., dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e ss.mm.ii., in particolare per come espressamente modificata dalla L.R. n.19/2015 nonché dalla L.R. n. 28/2016 e sulla base dei criteri definiti nell'Allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2009 n. 2273 "Criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche" è istituita la "Commissione locale per il paesaggio" del Comune di Bari (di seguito denominata "Commissione").

Articolo 2. Competenze

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime, nel termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta di prima convocazione, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR ovvero autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati agli enti competenti, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/09 e ss.mm.ii. per ogni tipologia d'intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., del parere ex articolo 32 della L. 47/85 e delle autorizzazioni (art. 90 delle NTA del PPTR) e accertamenti di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.

2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio.

Articolo 3. Composizione

1. La Commissione è composta da cinque componenti scelti tra figure professionali esterne all'Amministrazione comunale, selezionate a seguito di avviso pubblico in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale (nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendenti pubblici) in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La Commissione includerà tra i componenti, una figura professionale priva di titolo di studio universitario, purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in predette materie e sia iscritta ad un albo professionale conformemente a quanto disciplinato al comma 2 dell'art 8 della L.R. 20/2009.

2. La Commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da:

- due esperti con competenze inerenti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e l'architettura, la pianificazione territoriale;
- un esperto con competenze inerenti all'archeologia anche in relazione alle ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17 del 25 giugno 2013, che partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo;
- un esperto con competenze inerenti le discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
- un esperto con competenze inerenti le discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali.

3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali e formativi attinenti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale da acquisire tramite procedura di evidenza pubblica.



4. I componenti della Commissione nella prima seduta di insediamento eleggono il Presidente e il Vicepresidente. Nella medesima seduta i componenti dichiarano di disporre di mezzi informatici necessari per l'esame complessivo della documentazione progettuale nonché di luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte come previsto al successivo art. 7 co. 3-bis.

5. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto il Responsabile del procedimento dell'Autorizzazione Paesaggistica (di seguito Responsabile AP) o il Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico, per relazionare sull'istruttoria delle pratiche.

6. La Commissione è assistita da un Segretario o, in sua assenza, da un tecnico istruttore presente in seduta, con funzioni di supporto amministrativo, individuato dal Responsabile AP o dal Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione.

7. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari www.comune.bari.it.

8. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Articolo 4. Nomina e durata

1. I componenti della Commissione L.P. sono individuati sulla base di un elenco/graduatoria di merito redatta a seguito di avviso pubblico da una commissione interna appositamente costituita presso la Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio.

2. I componenti sono nominati con provvedimento del Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico.

3. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione, con allegato l'elenco/graduatoria di merito, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.bari.it.

4. Copia del provvedimento di nomina dei componenti e dei rispettivi curricula professionali verrà inserito sul sito web regionale www.sit.puglia.com.

5. I componenti della Commissione restano in carica per un periodo non superiore a tre anni senza possibilità di parteciparvi per una seconda volta. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione s'intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

7. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il restante periodo di durata della commissione.

Articolo 5. Casi di incompatibilità, conflitto di interessi e astensione

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale, di Consigliere di Municipio o di Consigliere della "Città Metropolitana".

2. Sono parimenti incompatibili:

- i soggetti (amministratori e dipendenti con potere di rappresentanza) ai quali in rappresentanza di altri Enti, Organi o Istituti, è demandato un parere specifico e autonomo sulle materie attribuite per competenza alla Commissione;

- i soggetti in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Bari o con la Città metropolitana o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.

3. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque Commissione del Comune di Bari o della Città metropolitana operanti nel settore urbanistico edilizio, paesaggistico e ambientale.



4. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono svolgere incarichi professionali pubblici presso l'Amministrazione comunale delegata, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina, previa espressa richiesta di autorizzazione.

5. Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.

6. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (DPR n.62/2013) e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bari. In particolare, devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:

a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;

b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.

7. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

8. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle procedure all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione o al Vicepresidente immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi comunque dalla seduta della Commissione. Sull'astensione decide il Responsabile AP, sentito il Presidente della Commissione o il Vicepresidente. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

Articolo 6. Decadenza e revoca

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 5, sopravvenuta successivamente alla nomina. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Dirigente competente le incompatibilità sopravvenute, astenendosi dal partecipare a ulteriori sedute di Commissione.

2. I componenti della Commissione sono revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui all'articolo 5, o per altri gravi motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.

3. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti per più di tre riunioni consecutive della Commissione oppure per dieci riunioni anche non consecutive nel corso di un anno solare, salve comprovate ragioni opportunamente documentate. Resta comunque ferma la facoltà in capo al Dirigente responsabile di provvedere alla sostituzione del componente, anche nel caso in cui le assenze siano inferiori in numero a quanto indicato al capoverso che precede, ove l'assenza determini di fatto l'arresto del procedimento delle pratiche trattate.

4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, la decadenza e la revoca devono essere determinate con provvedimento del Dirigente competente con contestuale nomina del sostituto che rimarrà in carica sino alla decorrenza del termine di validità della Commissione, ai sensi del precedente articolo 4.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Dirigente competente. Il Dirigente competente provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente articolo 4 che rimarrà in carica sino alla decorrenza del termine di validità della Commissione.

Articolo 7. Funzionamento

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti, che potranno essere esplicitati in apposito documento entro 30 giorni dall'insediamento della Commissione e che, comunque, non potranno derogare dalle disposizioni normative statali e regionali, dai regolamenti e dagli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio che guardi agli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato inserito nel proprio contesto.

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, nonché ogni qual volta il Responsabile del procedimento o il Dirigente competente cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica lo ritenga opportuno ovvero in situazioni di prevalente interesse per l'Amministrazione.

3. La Commissione si riunisce ordinariamente in via telematica, ogni qualvolta il Responsabile o il Dirigente competente lo ritenga necessario. Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni, il Responsabile o il Dirigente competente può convocare la Commissione in presenza, presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale. La convocazione di norma resta condizionata, comunque, dall'effettiva disponibilità di pratiche in corso di istruttoria dall'ufficio e sottoposte obbligatoriamente a parere della Commissione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente disciplinare.

3-bis. La partecipazione dei componenti da remoto dovrà essere garantita mediante l'utilizzo di opportuni mezzi informatici per l'esame complessivo della documentazione progettuale da svolgersi in luoghi idonei a garantire la riservatezza degli atti istruttori e delle determinazioni assunte.

4. La Commissione è convocata dal Responsabile AP, sentito il Presidente, tramite posta elettronica con almeno quattro giorni naturali e consecutivi di preavviso. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta per posta elettronica.

5. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con l'elenco delle istanze da esaminare. Per ogni richiesta di AP da esaminare nella sessione sono indicati: il numero di protocollo, l'oggetto sintetico del progetto per come descritto dal titolare dell'istanza, i dati territoriali dell'area di intervento, nonché la documentazione tecnica in formato digitale ove disponibile.

6. L'elenco di cui al comma 5 è redatto a cura del Responsabile AP o di suo delegato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di AP, salvo motivate urgenze.

7. I componenti della Commissione devono comunicare prima della seduta e con congruo anticipo la loro disponibilità a parteciparvi. In caso di impedimento devono comunicare l'assenza.

8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

9. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente ovvero il Vicepresidente. Inoltre, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17 del 25 giugno 2013, l'esperto con competenze inerenti all'archeologia partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

10. Il Responsabile del procedimento o il Dirigente competente relaziona obbligatoriamente prima della espressione del parere della Commissione su ciascuna istanza posta all'ordine del giorno.

11. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del Responsabile del procedimento, esprime i seguenti pareri:

- a) parere favorevole motivato;
- b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
- c) parere contrario motivato.

12. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente ovvero, in caso di assenza, del Vicepresidente. Nel voto non è ammessa l'astensione fatta eccezione per i casi di cui all'art. 5 del presente Disciplinare.

13. La Commissione può inoltre (entro i termini consentiti dal procedimento):

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;

c) effettuare un sopralluogo presso le aree oggetto di progetto previa formale richiesta avanzata nei confronti del progettista e/o del/ titolare/i della richiesta di AP.

14. Il termine perentorio di 20 giorni dalla data di convocazione per l'espressione del parere resta sospeso fino alla trasmissione della documentazione integrativa, ovvero agli esiti dell'eventuale sopralluogo o dei chiarimenti richiesti.

15. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione successivamente vidimato dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

16. Il Responsabile AP può prescindere dal parere della Commissione, ove obbligatoriamente previsto, solo nei casi di infruttuosa decorrenza del termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta di espressione del parere, ovvero dalla data di convocazione della prima seduta prevista per l'esame dell'istanza presentata.

17. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. I pareri sulle domande di AP devono essere di norma espressi durante la seduta di esame ad eccezione dei casi complessi per i quali la Commissione deve comunque esprimersi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta ovvero dalla data di prima convocazione della seduta prevista per l'esame dell'istanza presentata.

2. La Commissione deve esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 7 comma 11 del presente disciplinare, su tutte le pratiche inserite all'ordine del giorno, salvi i casi di cui all'art. 7 comma 13.

3. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il Responsabile AP procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente e/o alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.. Il Responsabile AP dovrà inoltre precisare l'assenza del parere della Commissione sia alla Soprintendenza e/o alla Regione, sia al Dirigente competente.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile AP verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.

5. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di protocollo delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste sempre entro il limite massimo di 20 giorni dalla data di convocazione della prima seduta prevista per l'esame dell'istanza presentata.

Articolo 9. Rimborso spese

1. Ai componenti della Commissione spetta, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è stabilito in maniera omnicomprensiva in € 35,00 per ogni componente e per ogni parere conclusivo espresso. Al Presidente, in ragione al maggior onere connesso ai rapporti da tenere con l'ufficio Responsabile, spetta un compenso fissato in € 40,00 per ogni pratica conclusa con l'espressione del parere di competenza.

2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo di ogni onere e spesa, sarà corrisposto per la conclusione di ciascuna pratica all'ordine del giorno, a condizione che il componente della Commissione abbia espresso il proprio parere su tutte le pratiche inserite all'ordine del giorno secondo quanto previsto dall'art. 8 co. 2. La Commissione potrà aggiornare le attività di una singola seduta di lavori in date diverse in ragione delle necessità di cui al precedente art. 7 comma 13 senza che ciò determini il diritto ad una maggiorazione del rimborso spese.

3. Gli introiti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria delle pratiche di autorizzazione paesaggistica saranno - quota parte - destinati al pagamento dei suddetti gettoni di presenza.

Articolo 10. Rapporto semestrale

1. Al termine di ogni semestre la Commissione potrà redigere un rapporto sulla propria attività.



2. Il rapporto di cui al comma 1 consentirà alla Commissione di formulare suggerimenti per il funzionamento della Commissione stessa in relazione alle difficoltà riscontrate formulando suggerimenti e/o proposte tese al superamento dei problemi, che dovranno essere chiaramente esplicitati.

3. Il rapporto è inviato al Direttore della Ripartizione e al Responsabile del procedimento AP.

Articolo 11. *Rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente dispositivo si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.



Settore Ufficio di Piano e Urban Center

SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 2023/01014

del 6 DICEMBRE 2023

OGGETTO: MODIFICA DEL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 18 SETTEMBRE 2020

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del TUEL il preventivo accertamento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in ordine ai riflessi sul Bilancio dell'Ente nel presupposto che i provvedimenti susseguenti assicurino il vincolo della neutralità finanziaria sancito dal D.Lgs 42/2004 e nell'intesa che la modifica disposta con il presente atto non comporti nuovi o maggiori oneri per l'ente se non nei limiti delle vigenti previsioni di bilancio 2023/2025.

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 06/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca



OGGETTO: MODIFICA DEL DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 447 DEL 18 SETTEMBRE 2020

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 31/10/2023

Il responsabile

Anna Vella

2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:

Positivo

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del TUEL il preventivo accertamento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in ordine ai riflessi sul Bilancio dell'Ente nel presupposto che i provvedimenti susseguenti assicurino il vincolo della neutralità finanziaria sancito dal D.Lgs 42/2004 e nell'intesa che la modifica disposta con il presente atto non comporti nuovi o maggiori oneri per l'ente se non nei limiti delle vigenti previsioni di bilancio 2023/2025.

Bari, li 01/12/2023

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Pietro Luciannatelli

3) Parere di regolarità contabile:

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del TUEL il preventivo accertamento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa si esprime parere favorevole in ordine ai riflessi sul Bilancio dell'Ente nel presupposto che i provvedimenti susseguenti assicurino il vincolo della neutralità finanziaria sancito dal D.Lgs 42/2004 e nell'intesa che la modifica disposta con il presente atto non comporti nuovi o maggiori oneri per l'ente se non nei limiti delle vigenti previsioni di bilancio 2023/2025.

Bari, li 01/12/2023

Il Direttore di Ragioneria
Giuseppe Ninni



c_a662.Comune di Bari - Rep. DD 01/02/2024.0001135.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Anna Vella



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 06/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore di Ripartizione

Bari, 06/12/2023

F.to Ilaria Rizzo

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Data

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 06/12/2023 al 20/12/2023.

L'incaricato

F.to

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>

Firmato digitalmente da Anna Vella in data 01/02/2024